

Regolamento (UE) n.648/2012 (c.d.EMIR) - Art. 38 comma 1- Trasparenza

Il 16 Agosto 2012 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 648/2012 (c.d. EMIR). Tra i requisiti di trasparenza introdotti dal Regolamento, l'art.38, comma 1 prevede l'obbligo di rendere pubblici i prezzi e le commissioni applicate dalle controparti centrali autorizzate (CCP) e dai loro aderenti diretti in relazione ai servizi di clearing forniti ai clienti.

Banca Generali S.p.A., in qualità di Partecipante Diretto alla CCP Euronext Clearing, è tenuta al rispetto di tale disposizione. A tal proposito, si precisa che Banca Generali S.p.A. applica, in relazione ai servizi di Negoziazione / Raccolta Ordini, e al connesso servizio di clearing, esclusivamente le commissioni di negoziazione previste dagli accordi contrattuali in essere con la propria clientela. A fronte di tali commissioni, la banca sostiene tutti i costi necessari all'espletamento dei servizi sopra indicati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano:

- i costi applicati dalle sedi di esecuzione;
- i costi applicati da intermediari negoziatori;
- i costi relativi all'infrastruttura tecnologica utilizzata per la raccolta degli ordini e la relativa trasmissione;
- i costi applicati dalle CCP.

Per quanto riguarda questi ultimi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 38 comma 1 del Regolamento Emir, si riporta di seguito il link al sito di Euronext Clearing con il dettaglio delle tariffe da essa applicate a Banca Generali S.p.A.:

[Euronext Clearing - Corrispettivi per il Sistema di Garanzia a Controparte Centrale](#)